

Norma di comportamento dell'Adc sulle disposizioni del decreto ministeriale 2 aprile 2008

Perdite, regole pro-contribuente

Per la copertura si utilizzano prima i dividendi più tassati

DI DUILIO LIBURDI

Ai fini della copertura delle perdite, le riserve che devono essere prioritariamente utilizzate sono quelle che si sono costituite con utili prodotti a partire dal 2008 a differenza delle modalità di tassazione degli utili in caso di distribuzione dove, invece, opera una presunzione contraria con la conseguenza che le prime riserve attribuite ai soci sono quelle più vecchie. In entrambi i casi, dunque, si preserva la fiscalità dei soci dopo le modifiche alla tassazione dei dividendi societari contenuta nella legge n. 244 del 2007.

Sono queste le conclusioni alle quali giunge la norma di comportamento dell'Associazione dottori commercialisti n. 173 emanata ieri con la quale l'associazione si è occupata della gestione del regime transitorio in materia di tassazione dei dividendi alla luce, come detto, di quanto previsto dalla Finanziaria per il 2008 e, soprattutto, dal decreto ministeriale 2 aprile 2008. La norma, di fatto, ha modificato la percentuale di concorrenza alla formazione del

reddito dei dividendi che sono afferenti partecipazioni qualificate con la sola eccezione dei soggetti Ires per i quali la concorrenza al reddito è rimasta ferma alla percentuale del 5%.

Le nuove disposizioni normative. L'incremento della percentuale di dividendi che concorre alla formazione del reddito complessivo dal 40 al 49,72% opera per quelle somme che traggono origine da utili prodotti a partire dall'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007. La norma di comportamento ricorda come la presunzione di favore contenuta nell'articolo 2, comma 1 del decreto si applica non soltanto in caso di distribuzione di riserve, ma anche nei casi di distribuzione degli utili prodotti negli esercizi successivi a quello in corso al 31 dicembre 2007. Di conseguenza, anche gli utili prodotti a partire dall'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007, se distribuiti, concorreranno a formare il reddito dei soci, diversi dai soggetti Ires e da quelli tassati alla fonte a titolo d'imposta nella misura del 40% fino a concorrenza dell'ammontare complessivo

delle riserve formate con utili prodotti fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2007 e, solo per l'eventuale eccedenza, nella misura del 49,72%.

La presunzione sulle riserve non distribuite. In modo esplicito, il decreto non regola invece la vicenda di quelle riserve che, anziché essere distribuite, rimangono all'interno della società e sono utilizzate, per esempio, per la copertura di perdite. La norma osserva come nel caso in cui le riserve di utili siano utilizzate, a partire dall'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007, per finalità diverse dalla distribuzione ai soci, devono considerarsi utilizzate in via prioritaria, e fino a loro concorrenza, quelle formate con utili prodotti negli esercizi successivi a quello in corso al 31 dicembre 2007 (che, se distribuiti, concorrerebbero alla formazione del reddito complessivo del beneficiario nella misura del 49,72% del relativo importo), indipendentemente dalla circostanza che siano soggette a vincoli di distribuitività per obblighi di legge o limiti statutari. Deve, infatti, applicarsi il «principio di copertura», secon-

do cui il socio non deve subire aggravii impositivi fintantoché i dividendi percepiti corrispondano nel quantum a utili tassati in capo alla società partecipata con un'aliquota dell'imposta più elevata. Tale lettura della disposizione normativa, sostenuta anche da Assonime, appare condivisibile in ragione del fatto che, alla luce di tale presunzione, si proteggerebbe il regime di tassazione sui contribuenti in caso di distribuzione di utili con la conseguenza della conservazione della percentuale di concorrenza al reddito in misura pari al 40%.

La presunzione del Tuir. Nella norma di comportamento si osserva altresì come l'articolo 1, comma 2 del decreto deve essere inoltre coordinato con l'articolo 47, comma 1 del Testo unico, il quale dispone che «indipendentemente dalla delibera assembleare, si presumono prioritariamente distribuiti l'utile dell'esercizio e le riserve diverse da quelle del comma 5 per la quota di esse non accantonata in sospensione di imposta». Quindi, in caso di distribuzione di riserve di capitale di cui all'articolo 47, comma 5 del Testo

unico, si considerano prioritariamente distribuiti l'utile dell'esercizio e le riserve di utili. Tali utili o riserve concorrono a formare il reddito imponibile del socio nella misura del 40% fino a concorrenza delle riserve di utili prodotte fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2007 e, solo per l'eventuale eccedenza, nella misura del 49,72%. Viene inoltre sostenuto come la presunzione di cui all'articolo 47, comma 1 non opera per le riserve in sospensione d'imposta, il che significa che la distribuzione di riserve di capitale, in presenza di riserve in sospensione d'imposta, non comporta che queste ultime si considerino distribuite al posto delle prime. Anche in questo caso, dunque, viene assunta una posizione coerente con quanto sostenuto dall'Assonime.

Il testo della norma e la composizione della commissione sul sito www.italiaoggi.it

IN EDICOLA



Brevi

Arriva il Cud 2009 nella versione bilingue. Da ieri è disponibile sul sito dell'Agenzia delle entrate, alla voce modulatoria, il modello redatto in lingua italiana e tedesca, completo di informazioni per il contribuente e scheda per la scelta della destinazione dell'8 per mille e del 5 per mille dell'Irpef.

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 293 del 16 dicembre scorso il decreto 22 ottobre 2008 del ministero dell'economia recante «Specifiche modalità di versamento delle ritenute per addizionale comunale all'Irpef da parte dei funzionari delegati che operano in contabilità speciale e in contabilità ordinaria».

Superare il localismo e dare un forte impulso all'aggregazione obbligatoria dei comuni per fornire migliori servizi ai cittadini. Questo è il nuovo obiettivo che la Confederazione Legautonomie-Uncem si è data e che ha portato alla nascita di un laboratorio di confronto tra comunità montane e unioni di comuni. Compito del laboratorio sarà elaborare una proposta tecnica e politica da sottoporre a governo e parlamento che contribuisca alla definizione della nuova Carta delle autonomie e all'attuazione del federalismo fiscale.

Yahoo! punta a cancellare i dati identificativi degli utenti che utilizzano il sito entro 90 giorni, nel caso in cui vi siano possibilità di frodi o di questioni inerenti alla sicurezza i dati verranno invece cancellati entro sei mesi. Lo ha reso noto il colosso di ricerca di internet dando il via a nuovi standard per il settore; infatti Yahoo! non renderà anonimi solamente i parametri delle ricerche ma anche i siti visitati e le pagine pubblicitarie consultate.

Via libera del Consiglio grande e generale della Repubblica di San Marino alla manovra finanziaria di fine anno, che contiene un pacchetto

anticrisi da oltre 4 milioni di euro a sostegno delle imprese sammarinesi. La legge «Bilancio di previsione dello stato e degli enti pubblici per l'esercizio finanziario 2009 e bilanci pluriennali 2009/2011 della Repubblica di San Marino», approvata ieri, per il prossimo anno prevede la chiusura in pareggio per un ammontare complessivo di circa 760 milioni di euro.

Due indagini conoscitive: una sull'anagrafe tributaria nella prospettiva del federalismo fiscale, l'altra relativa all'utilizzo delle banche dati nel contrasto all'evasione. A deliberarle è stata ieri la commissione bicamerale di vigilanza sull'anagrafe tributaria, presieduta da Maurizio Leo (Pdl). Per i contenuti e gli obiettivi dei due studi, che comprenderanno audizioni dei vertici di Agenzia delle entrate, Guardia di finanza e Sogei, si veda ItaliaOggi del 7 novembre e del 5 dicembre 2008.

«**Devo rappresentare la profonda insoddisfazione espressa nella riunione odierna del consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti, da me presieduto, in relazione alla gestione delle vicende relative alle norme sulla, cosiddetta, azione collettiva risarcitoria di cui all'articolo 140-bis del codice del consumo.** Queste le parole del sottosegretario allo sviluppo economico, Ugo Martinat, in una lettera indirizzata alla presidenza del consiglio dei ministri, ai dicasteri di sviluppo economico e giustizia, nonché alle commissioni II e X di senato e camera, in tema di class action.

Novemcento milioni di euro sono stati impegnati ieri per il settore aerospaziale e dell'elettronica dal comitato interministeriale per lo sviluppo dell'industria aeronautica riunito dal ministro dello sviluppo economico, Claudio Scajola, al quale hanno partecipato rappresentanti del ministero degli esteri, della difesa e dell'istruzione. I finanziamenti non sono concessi a fondo perduto, ma a fronte di programmi di sviluppo commerciale dei nuovi prodotti realizzati grazie ai progetti di ricerca, sui quali le aziende aeronautiche riconosceranno una royalty allo stato.